



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 dicembre 2013
(OR. en)**

**Fascicoli interistituzionali:
2013/0260 (NLE)**

**14711/13
ADD 1**

**UD 257
SAN 391
COPEN 153
DROIPEN 120**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, per conto dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti del tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo, per quanto riguarda le disposizioni relative agli obblighi concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale, la definizione dei reati e la cooperazione di polizia
- Dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio

DICHIARAZIONI DELLE DELEGAZIONI

1. **Dichiarazione delle delegazioni BE, BG, CZ, DK, DE, EE, EL, ES, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI e UK**

"Le succitate delegazioni desiderano richiamare l'attenzione sull'attuazione del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della Convenzione quadro per la lotta al tabagismo (CQCT) dell'OMS e chiedono alla Commissione di compiere ogni sforzo possibile per limitare oneri amministrativi sproporzionati per le amministrazioni o l'industria."

2. **Dichiarazione delle delegazioni BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI e UK**

"In virtù dell'articolo 44, paragrafo 3, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della CQCT, l'Unione dichiara il proprio ambito di competenza nelle materie disciplinate dal presente protocollo. Le succitate delegazioni confermano che occorre procedere, in seno ai pertinenti organi del Consiglio, ad una discussione approfondita in materia di competenze e si dovrà approvare un elenco completo e dettagliato delle competenze nel contesto della decisione relativa alla conclusione del protocollo, conformemente al regolamento interno."

3. **Dichiarazione delle delegazioni BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, NL, AT, PT, RO, SI e FI**

"Data l'importanza di giungere, entro tempi ragionevoli, ad un accordo sulla decisione relativa alla firma del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità sul controllo del tabacco, nella fase della firma il Consiglio ha deciso di non individuare nei dettagli le disposizioni del presente protocollo che contengono obblighi per le parti contraenti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia penale, alla definizione di reato e alla cooperazione di polizia. A prima vista si tratta degli articoli 14, 16, 19, 23, 26, 27, 29 e 30 del protocollo; il Consiglio intende tuttavia esaminare ulteriormente la questione per poter disporre di un elenco al momento dell'adozione della decisione relativa alla conclusione del protocollo."

4. Dichiarazione delle delegazioni AT e RO

"Le succitate delegazioni ritengono che le decisioni del Consiglio prese in conformità dell'articolo 218 del TFUE riguardino sempre un accordo nel suo insieme. La divisione di un accordo in varie decisioni facenti riferimento a singoli articoli non è giuridicamente valida."

5. Dichiarazione delle delegazioni IT, PL, PT, SK e RO

"Le succitate delegazioni si rallegrano particolarmente delle disposizioni sul tracciamento e rintracciamento previste all'articolo 8 del "Protocollo sull'eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco". Tali delegazioni chiedono pertanto alla Commissione di garantire che, qualora la proposta di revisione della direttiva 2001/37/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco preveda misure sul tracciamento e rintracciamento, queste ultime debbano essere coerenti con quelle del protocollo."

6. Dichiarazione delle delegazioni BG, CZ, DK, DE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SK, SE, FI e UK

"Il punto focale globale per la condivisione di informazioni di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 8 e 9 del protocollo, non deve essere un sistema di base dati globale. Secondo l'interpretazione delle succitate delegazioni la disposizione relativa all'accesso ad una base dati di un fabbricante da parte dell'autorità competente nella giurisdizione del fabbricante di tabacco, deve essere considerata come conforme ai requisiti del punto focale globale per la condivisione di informazioni."

7. Dichiarazione della delegazione del Regno Unito

"Ai sensi dell'articolo 4 del TFUE, lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia è un settore di competenza concorrente. Poiché il protocollo non incide su norme interne vigenti dell'UE in questo settore o ne modifica la portata, l'UE non ha acquisito la competenza esterna esclusiva in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2 del TFUE e questo settore resta quindi di competenza concorrente. Il Regno Unito ritiene pertanto che, in questo particolare insieme di circostanze, una distinta decisione del Consiglio che autorizza l'UE a firmare il protocollo concernente lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia non sia necessaria."

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO

"L'articolo 6 del protocollo verrà attuato nell'UE mediante il sistema previsto dalla direttiva 2008/118/CE nella misura in cui esso riguarda i tabacchi lavorati ai sensi della direttiva 2011/64/EU (sigarette, sigari, sigaretti e tabacco da fumo)."

DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

- 1. La Commissione ritiene ingiustificato, nel caso presente, limitare la decisione del Consiglio in merito alla firma a questioni sulle quali l'Unione ha competenza esclusiva. I settori di competenza esclusiva nel protocollo sono fondamentali e non possono essere scissi dalla parti che rientrano nella sfera della competenza concorrente. A parere della Commissione, è opportuno interpretare la firma dell'Unione come un'indicazione della sua intenzione di considerare la conclusione del protocollo nella sua integralità, separatamente dagli Stati membri che agiscono con reciprocità, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del TUE.*

2. *La Commissione ritiene che, in linea di massima, sia prematuro e non necessario, in fase di firma, includere dichiarazioni che riguardino l'attuazione del protocollo. In particolare una dichiarazione formulata dagli Stati membri sembra riferirsi a questioni non ancora definite, il cui funzionamento e la cui attuazione risultano tuttora ignoti. Ne consegue che una posizione definitiva dell'UE su tali questioni, ad esempio l'attuazione del protocollo per quanto riguarda la gestione dei dati con il punto focale globale per la condivisione di informazioni, di cui all'articolo 8, paragrafo 8 del protocollo, possa essere raggiunta solo quando tutte le opzioni disponibili sul piano tecnico e amministrativo saranno note all'UE e agli Stati membri.*
-